



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

"Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della
cartografia tecnica e tematica regionale"



LEGGE REGIONALE

"Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica regionale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cartografia e della informazione territoriale per la programmazione e la pianificazione urbanistica, industriale e agricola e per la conoscenza e la razionale utilizzazione delle risorse e dell'ambiente naturale, promuove e favorisce ogni iniziativa volta:

- a sviluppare e regolamentare la produzione e l'uso della cartografia tecnica e tematica e dell'informazione territoriale;
- a unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e a diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate secondo la normativa regionale emanata o da emanare;
- a soddisfare la domanda cartografica nelle aree territoriali svantaggiate. In dette aree, per una puntuale fruizione della cartografia, si pone il problema del riequilibrio territoriale



della domanda/offerta, dovuto al diverso tasso dell'investimento pubblico-privato sul territorio.

Art. 2
(Cartografia allegata ai progetti)

1. La Regione ritiene irrinunciabile, nella fase conoscitiva dei processi progettuali e pianificatori, l'uso di cartografia tecnica e tematica con le caratteristiche di qualità o aggiornamento prescritte dalle norme regionali emanate o da emanare, per cui i piani e i progetti redatti dalla Regione e dagli enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio, nonché quelli presentati agli stessi enti da terzi, devono essere corredati di basi cartografiche in originale e di attestazioni del diritto d'uso e della data di aggiornamento.
2. Tutte le basi cartografiche degli elaborati tecnici dei progetti e dei piani, di cui al precedente comma 1, devono essere rilasciate da produttore in possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme vigenti.
3. Ai fini della protezione del diritto d'autore, l'utilizzo delle basi cartografiche è subordinato a un atto unilaterale con cui il soggetto che acquisisce il diritto d'uso si obbliga a non distribuire a terzi, anche gratuitamente, i supporti e/o i dati acquisiti o, comunque, a non compiere alcun atto di commercio degli stessi, nonché a non convertire le informazioni cartografiche, ottenute su supporto cartaceo, su supporti adatti alla elaborazione elettronica e a non compiere in alcun modo attività diretta o indiretta di elaborazione elettronica sulle informazioni stesse se non consentite dal contratto di acquisto.
4. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente articolo ed è delegata ad adottare tutte le azioni finalizzate all'adempimento.



Art. 3
(Attività di coordinamento)

1. Il supporto cartografico e informativo del quadro conoscitivo, obbligatoriamente allegato a ciascun piano, programma, progetto della Regione e degli altri enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio, costituisce elemento inderogabile per l'approvazione dei piani e progetti.

2. In attuazione del precedente comma 1, si indica quale minimo inderogabile il corredo di carte tecniche e tematiche relative ai contenuti esemplificativi previste da:

- legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e delibera della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, legge 8 agosto 1985, n. 431, legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- legge 18 maggio 1989, n. 183, d.p.c.m. 23 marzo 1990, legge 7 agosto 1990, n. 253, delibera della Giunta regionale n. 6151 del 26 ottobre 1990 e delibera della Giunta regionale n. 2683 del 1° luglio 1991, d.p.r. 7 gennaio 1992;
- Decreto Ministero Ambiente 16 maggio 1989;
- d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, d.p.c.m. 27 dicembre 1988, legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, Dec. Min. Ambiente 14 dicembre 1992.

3. L'Ufficio Cartografico regionale, in coordinamento con i rappresentanti degli altri Assessorati, procederà a periodiche revisioni e integrazioni del corredo delle basi conoscitive cartografiche.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



Consiglio Regionale
della Puglia

54

E' estratto del verbale della seduta dell'8.3.1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato-dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)